

FILIAZIONE

LA COMPETENZA NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE DOPO LA NOVELLA DELL'ART. 38 DISP. ATT. C.C.: IL PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE E I RAPPORTI TRA GIUDICE SPECIALIZZATO E GIUDICE ORDINARIO

Russo Rita

[Trib. Minorenni Brescia Decreto, 01 agosto 2013](#)

[L. 10-12-2012, n. 219](#)

[c.c. art. 333](#)

[c.c. art. 336](#)

[disp.att.c.c. art. 38](#)

FONTE

Famiglia e Diritto, 2014, 1, 60

Sommario: [Il caso](#) - [L'affermazione della competenza](#)

[Il caso](#)

Una giovane coppia con due figli si separa e uno dei due bambini, mentre si trova con la madre, che lo perde di vista, perisce tragicamente: a seguito di analisi si riscontra che la madre abusa di alcool e psicofarmaci. Il presidente del tribunale ordinario interviene in via provvisoria, sollecitato anche da un ricorso del padre volto ad ottenere un ordine di protezione, e affida il figlio minore superstite, nato nel 2004, al padre, con facoltà per la madre di vederlo previo accordo con l'altro genitore. Il provvedimento non è tuttavia conclusivo della fase presidenziale perché viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni promuove un ricorso per fare dichiarare la madre decaduta dalla potestà e chiede anche, in via di urgenza, la previsione che gli incontri tra il figlio minore e la madre avvengano esclusivamente in un contesto protetto. Il Tribunale per i minorenni di Brescia dispone atti istruttori sulla domanda di decadenza dalla potestà e rigetta la richiesta di adozione di provvedimenti sui contatti tra madre e figlio, osservando che l'intervento urgente richiesto si sostanzia in una richiesta di modifica del provvedimento già adottato in via provvisoria ed urgente dal presidente del tribunale e che la previsione delle visite con modalità protette costituisce una limitazione della potestà genitoriale. In ordine a questo specifico punto il giudice minorile osserva che il padre non si è dimostrato inadeguato, che il bambino è a lui affidato e che pertanto costituisce compito del padre trovare degli accordi relativi alle viste materne che siano anche tutelanti per il figlio.

La presenza dunque di un genitore tutelante ed idoneo, che venga pienamente investito delle responsabilità genitoriali, secondo questa pronuncia, può escludere la necessità di un intervento della autorità giudiziaria, al fine di proteggere il minore nei contatti con l'altro genitore, non affidatario e rivelatosi non idoneo. Il Tribunale minorile di Brescia opera così in applicazione del principio della sussidiarietà dell'intervento del giudice nella famiglia. Soltanto nella misura in cui i genitori non siano capaci ed adeguati all'esercizio delle responsabilità genitoriali, il giudice interviene, limitando i poteri e le facoltà dell'uno dell'altro o di entrambi. In questo caso, tuttavia, il padre viene considerato idoneo a proteggere gli interessi del minore nella specifica questione dei contatti con la madre e quindi adeguato ad esercitare in via esclusiva le facoltà connesse alla posizione di responsabilità genitoriale. Inoltre, osserva il giudice minorile, le visite materne sono già state regolate seppure in via provvisoria dal tribunale ordinario e solo l'emergenza di "fatti di indiscutibile gravità" potrebbe giustificare un intervento da parte della diversa autorità giudiziaria minorile a modifica del provvedimento ordinario.

In verità, si tratterebbe di una modifica di fatto o per meglio dire dell'effetto della sovrapposizione di un provvedimento successivo, che regola diversamente la stessa questione, ma che non proviene dalla autorità cui è demandato per legge il controllo in sede di impugnazione.

I provvedimenti resi ex [art. 708 c.p.c.](#) sono infatti reclamabili in corte d'appello, nonché modificabili dal giudice istruttore, ma non possono essere portati con richiesta di *revisio prioris instantiae* innanzi al giudice specializzato, le cui competenze dovrebbero essere definite e disegnate in modo da non sovrapporsi con quelle del giudice ordinario.

È questo l'annoso problema del riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice minorile: l'affidamento dei figli minori, di cui si deve occupare il giudice ordinario, ed i giudizi ex [art. 330 e 333 c.c.](#), di competenza del giudice minorile, sono infatti parzialmente sovrapponibili ed i relativi provvedimenti spiegano effetti sulla stessa fattispecie concreta e cioè la relazione familiare.

Nella esperienza delle aule giudiziarie non è stato infrequente che le parti abbiano utilizzato il ricorso all'una o all'altra autorità per modificare, in via di fatto, gli effetti di un provvedimento sgradito, ad esempio proponendo una domanda ex [art. 333 c.c.](#) per neutralizzare un provvedimento di affidamento condiviso adottato dal giudice della separazione.

A questa strumentalizzazione del sistema ha tentato di ovviare la riforma [dell'art. 38 disp. att. c.c.](#) operata dalla [legge n. 219/2012](#), che sposta la competenza a trattare i processi ex [art. 333 c.c.](#), qualora si tratti di ricorso proposto da uno dei genitori e per tutta la durata del giudizio di separazione e divorzio, al giudice ordinario.

Se questo punto può darsi per assodato, la norma non è tuttavia di univoca interpretazione su altre questioni ed in particolare con riferimento alla competenza per i ricorsi proposti dal P.M. minorile o dai parenti legittimati ed altrettanto poco chiara è la norma con riferimento alle domande di decadenza dalla potestà.

L'affermazione della competenza

Il Tribunale per i minorenni di Brescia afferma la propria competenza sulla domanda di decadenza dalla potestà genitoriale ed anche, in sostanza, su quella di limitazione proposta in via d'urgenza, escludendo, pur nella vigente formulazione [dell'art. 38 disp. att. c.c.](#), la *vis attractiva* in favore del Tribunale ordinario, nonostante la pendenza del giudizio di separazione tra coniugi, previamente

instaurato. Osserva il tribunale minorile che la domanda può essere esaminata perché riguarda la potestà a fronte di una situazione di pregiudizio e ritiene la propria competenza non solo sulla domanda di decadenza, ma anche per i procedimenti ex [art. 333 c.c.](#), quando la domanda è proposta da soggetto (il P.M. minorile) che non può essere parte nel giudizio di separazione.

Si tratta quindi di una netta presa di posizione sulla controversa interpretazione del riformato [art. 38 disp. att. c.c.](#) il quale dispone che, pur permanendo la competenza generale del tribunale specializzato per i procedimenti ex [art. 333 c.c.](#) la competenza "resta esclusa" nell'ipotesi in cui "sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio" ed inoltre che "per tutta la durata del processo", la competenza anche per provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo dell'art. 38 (tra le quali [l'art. 330 c.c.](#)) "spetta al giudice ordinario" ⁽¹⁾.

Ad una prima lettura, sembra che la pendenza del giudizio di separazione o divorzio, e secondo una ragionevole interpretazione anche del giudizio di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ⁽²⁾, determini uno spostamento netto della competenza in favore del giudice ordinario, comprensivo di tutti i poteri e le facoltà spettanti nei procedimenti *de potestate* al tribunale specializzato, e che il giudice minorile non sia competente, in questi casi, per il procedimento ex [art. 333 c.c.](#) e neppure per adottare i provvedimenti ex [art. 330 c.c.](#) ⁽³⁾. Tuttavia l'inciso "stesse parti" contenuto nella norma consente anche di affermare che la competenza del tribunale ordinario sussiste solo quando le parti del giudizio *de potestate* siano gli stessi coniugi che si confrontano per la separazione o il divorzio, mentre la competenza del tribunale per i minorenni continua a sussistere ogni qualvolta le parti non siano le stesse e pertanto nell'ipotesi in cui l'azione sia stata proposta nei confronti del genitore abusante da un parente o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ⁽⁴⁾.

Il decreto in esame segue a brevissima distanza temporale il "Protocollo di intesa in tema di riparto di competenza nelle ipotesi di interventi limitativi della potestà genitoriale" adottato in data 10 aprile 2013 dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario di Brescia, redatto dai presidenti dei due tribunali, nonché dal presidente della prima sezione civile del tribunale ordinario ⁽⁵⁾.

Il Protocollo di Brescia offre una interpretazione dell'attuale [art. 38 disp. att. c.c.](#) sostanzialmente allineata all'ultimo arresto di giurisprudenza antecedente la riforma legislativa, arresto che peraltro era stato provocato dallo stesso tribunale per i minorenni di Brescia sollevando un conflitto di competenza ⁽⁶⁾. Il Protocollo, tuttavia, non si esprime esplicitamente sulla questione se il P.M. minorile e quello ordinario possano considerarsi o meno "stesse parti", pur se questa è, all'evidenza, l'opinione espressa dal tribunale minorile nel provvedimento in esame.

Invero la questione della sovrapposizione delle competenze tra giudice minorile e giudice ordinario è una delle più sofferte: particolarmente dopo la entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso si è acceso il dibattito sulla ampiezza dei poteri del giudice ordinario in materia di affidamento, e cioè se essi si arrestassero sulla soglia della alternativa secca tra l'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo, ovvero fosse consentito al giudice ordinario di assumere provvedimenti più articolati, sostanzialmente limitativi delle potestà quali ad esempio l'affidamento a terzi, in particolare in caso di comportamento pregiudizievole per il minore tenuto da uno o da entrambi i genitori, derivante dalla conflittualità conseguente alla separazione. La questione è stata progressivamente risolta e superata dalla giurisprudenza, nel senso che non è accettabile una concezione angusta e formalistica con riferimento ai provvedimenti in concreto assumibili - in sede di separazione o di divorzio - in materia di affidamento dei figli minori, dovendosi tenere conto dell'interesse dei minori alla adozione della soluzione più compiuta e confacente, realizzata nel rispetto del primario criterio della concentrazione e dell'organicità dei provvedimenti ⁽⁷⁾. In questo

sensu si è pronunciata anche l'ordinanza che ha regolato conflitto di competenza tra il giudice minorile e il giudice ordinario di Brescia ⁽⁸⁾.

La Suprema Corte ha osservato che [l'art. 155 c.c.](#), prima e dopo la novella del 2006, prevede che il giudice della separazione possa decidere anche *ultra petitem*, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa e che la modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta dai coniugi anche nel caso di comportamento pregiudizievole del genitore, ed in questi casi è da ritenere che ci si debba rivolgere al tribunale ordinario, salvo che si chieda espressamente la decadenza, di esclusiva competenza del tribunale per i minorenni. In quell'occasione la Corte ha osservato che è assai difficile se non impossibile distinguere una domanda di modifica pura e semplice da quella fondata su un comportamento pregiudizievole o magari su un grave abuso del genitore: la competenza, in questo caso speciale del tribunale ordinario, trattandosi di genitori separati, prevarrebbe su quella generale dell'organo giudiziario minorile, in materia di limitazione della potestà. Di una competenza residuale del tribunale per i minorenni si potrebbe parlare, secondo l'ordinanza, non tanto con riferimento al contenuto della domanda, quanto piuttosto riguardo i soggetti che potrebbero proporla ad esempio i parenti o il pubblico ministero.

Seguendo il percorso tracciato da questa pronuncia, si è proposta, ed è la soluzione adottata nel provvedimento in esame, una interpretazione del riformato [art. 38 disp. att. c.c.](#) che pur rispettandone la *ratio legis* fondamentale, che è quella di realizzare il principio di concentrazione delle tutele e di superrare ogni residua discriminazione anche di carattere processuale tra figli nati da matrimonio e nati fuori da matrimonio, tende a conservare quanto più è possibile il potere di intervento del giudice minorile e del P.M. specializzato.

Il giudice minorile di Brescia ritiene infatti che la pronuncia di decadenza dalla potestà resti a tutt'oggi una competenza del tribunale per i minorenni pur nella pendenza di un giudizio di separazione o divorzio, e che non potendo il pubblico ministero minorile partecipare ai giudizi presso il tribunale ordinario, il giudizio ivi instaurato si debba considerare come non pendente "tra le stesse parti" rispetto al processo minorile promosso dal P.M., così come non vi è identità di parti quando il giudizio è promosso dai parenti legittimati ex [art. 336 c.c.](#) ⁽⁹⁾.

Si potrebbe obiettare che presso il tribunale ordinario esiste anche un ufficio di procura, che il pubblico ministero ordinario è interveniente necessario in tutte le cause matrimoniali e che la legittimazione attribuitagli [dall'art. 336 c.c.](#) potrebbe consentirgli di domandare al giudice della separazione o del divorzio i provvedimenti limitativi o ablativi previsti dagli artt. 330 e ss. ⁽¹⁰⁾, ma occorre rilevare non vi è una perfetta coincidenza tra i poteri e le funzioni dei due organi, posto che è il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'organo destinato a ricevere le segnalazioni che enti o privati gli trasmettono e di prendere le conseguenti opportune iniziative, come prevede da ultimo l'[art. 9 della legge n. 184 del 1983](#) sull'adozione legittimante ⁽¹¹⁾.

Il pubblico ministero minorile è istituzionalmente "organo non solo di giustizia, ma anche di promozione e di tutela dei diritti del minore" ⁽¹²⁾ ed è invero poco consona all'ormai affermato principio della *fairness* del processo minorile ⁽¹³⁾, l'idea che la riforma abbia "ridimensionato" i poteri del pubblico ministero minorile. Non a caso, autorevole voce che sostiene la necessità di un intervento legislativo forte per imprimere definitivamente al giudice minorile le caratteristiche della terzietà e della imparzialità, ritiene che la definitiva abolizione del giudice minorile quale gestore di interessi non possa che passare attraverso una rivitalizzazione dell'ufficio del pubblico ministero minorile ⁽¹⁴⁾.

Di contro, il pubblico ministero ordinario ha un ruolo limitato in particolare in quei processi ove maggiormente si manifesta il conflitto per la custodia dei figli, e cioè le cause di separazione: in questi giudizi, anche con ad oggetto determinazioni relative ai figli minori, il pubblico ministero è interventore necessario, ma non anche litisconsorte necessario, non ha poteri di iniziativa né di impugnazione e non vi è obbligo di notificargli l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado; e nello stesso giudizio di divorzio ove ha invece poteri di impugnazione ed è quindi considerato litisconsorte necessario, egli può proporre impugnazione soltanto "limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci"; interessi patrimoniali e non questioni attinenti l'esercizio della potestà ⁽¹⁵⁾.

Ancora si può osservare che secondo la Suprema Corte il P.M. ordinario "ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico" ⁽¹⁶⁾.

Da qui la riflessione che il pubblico ministero è una parte che vive esclusivamente nel processo, perché non subisce gli effetti della condanna, anzi non può neppure essere condannato: di conseguenza la sua identità di soggetto processuale è disegnata dai poteri processuali che legge gli attribuisce. Di conseguenza ancora, il pubblico ministero minorile, che ha poteri processuali diversi e maggiori del pubblico ministero ordinario, non può considerarsi una parte identica al suo omologo presso il tribunale ordinario, sprovvisto del potere di impulso ed iniziativa processuale con riguardo ai giudizi di separazione e divorzio, limitato, come sopra si è detto, quanto ai poteri di impugnazione, e sprovvisto del potere di chiedere la revisione delle condizioni di separazione e divorzio passate in giudicato (*rebus sic stantibus*), anche qualora ricevesse la notizia che il provvedimento di affidamento adottato in quei giudizi si sta rivelando non confacente all'interesse del minore (es. affidamento ad un genitore abusante) ⁽¹⁷⁾.

Controversa è poi la questione se la nuova formulazione [dell'art. 38 disp. att. c.c.](#) abbia effettivamente attribuito al giudice ordinario investito del giudizio di separazione o divorzio, ovvero di affidamento dei figli in genere, la competenza a dichiarare la decadenza dalla potestà-responsabilità genitoriale. La norma infatti, non è chiarissima al riguardo: per l'ipotesi prevista [dall'art. 333 c.c.](#) la norma parla di competenza "*per i procedimenti*" riguardo invece [l'art. 330 c.c.](#) la norma parla di competenza "*per i provvedimenti*".

Il tribunale per i minorenni di Bari, ad esempio, ha ritenuto che, pendendo giudizio di separazione, il tribunale non sia competente per il procedimento ex [art. 333 c.c.](#) e nemmeno per adottare i provvedimenti ex art. 330 cc, anche se l'istanza proviene dal P.M. minorile, dovendosi piuttosto trasmettere gli atti al P.M. ordinario al quale spetta di promuovere la relativa istanza nel giudizio separativo ⁽¹⁸⁾.

Non è però un caso che la Suprema Corte, pronunciandosi poco dopo la riforma, abbia ribadito l'orientamento della ordinanza Dogliotti, osservando che rientrano nella competenza del giudice specializzato soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori nonché le modalità dell'affidamento; né vale a spostare la competenza presso il tribunale per i minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà ⁽¹⁹⁾.

È vero che la decisione è stata assunta in un processo ancora soggetto alla previgente disciplina [dell'art. 38 c.c.](#), ma la Corte di legittimità non di rado coglie l'occasione per fare chiarezza sulla

applicabilità anche a nuove leggi delle regole interpretative già consolidatesi sotto la vigenza della legge precedente.

È stato giustamente osservato che questa decisione presuppone la osservazione della profonda diversità di struttura e di effetti tra provvedimenti ex art. 330 e quelli ex [art. 333 c.c.](#), perché vi è una sostanziale coincidenza tra i provvedimenti adottabili ex [art. 333 c.c.](#) e quelli adottabili in una questione di affidamento, provvedimenti che possono spingersi sino all'affidamento etero familiare, mentre i provvedimenti ex [art. 330 c.c.](#) sono ontologicamente difformi da quelle adottabili in sede di separazione e divorzio perché con la decadenza dalla potestà il legame tra genitore e figlio viene interrotto, e il relativo provvedimento si colloca al di fuori del pur ampio ventaglio di opzioni a disposizione del giudice chiamato a dirimere il conflitto genitoriale sull'affidamento dei figli ⁽²⁰⁾.

Il Protocollo adottato a Brescia al riguardo si esprime in maniera netta ed esclude che la formulazione del novellato [art. 38 disp. att. c.c.](#) possa comportare l'attribuzione al giudice ordinario del potere di pronunciare la decadenza dalla potestà di un genitore. Secondo i giudici bresciani la contraddittorietà della formulazione del dato normativo non consente di operare un'interpretazione estensiva. La pronuncia emessa ex [art. 330 c.c.](#) finisce, infatti, con l'incidere sul diritto del padre o della madre del minore alla sua genitorialità, cioè su un diritto soggettivo, e non si limita ad operare quella compressione della potestà genitoriale propria degli interventi ex [art. 333 c.c.](#), con la conseguenza che la natura delle questioni da affrontare non appare conciliabile con la trattazione del procedimento di separazione, divorzio o ex art. 317 bis c.c.

L'adesione ad una simile impostazione comporta, sul piano pratico, vantaggi e svantaggi.

Tra i vantaggi, indubbiamente vi è quello di riservare all'organo specializzato una tipologia di provvedimenti che richiedono interventi ulteriori a tutela dell'interesse del minore. Tra gli svantaggi, il fatto che residui un ambito di possibile sovrapposizione di provvedimenti che incidono sui diritti delle stesse persone. Nel caso del decreto in esame tuttavia la questione viene risolta con grande equilibrio dal giudice minorile.

Pur affermando la competenza e disponendo per il prosieguo della istruttoria, si esclude che le richieste di intervento urgente formulate dal P.M. possano condurre ad una modifica dei provvedimenti adottati dal giudice ordinario nell'ambito delle sue competenze ex [art. 708 c.p.c.](#) Resta salva, tuttavia, secondo il giudice minorile di Brescia, la possibilità di intervento, anche in questo senso, per la "emergenza di fatti di indiscutibile gravità".

⁽¹⁾ Nel testo viene utilizzato il termine "potestà" perché ancora in vigore, quale definizione legale della posizione dei genitori, al momento in cui il provvedimento è stato reso. Deve tuttavia darsi atto che per effetto della delega contenuta nella [legge 219/2012](#) e del testo di decreto legislativo approvato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri il 12 luglio 2013, il termine potestà è destinato ad essere sostituito con il termine "responsabilità genitoriale"

⁽²⁾ Si osserva che sarebbero ingiuste le letture discriminatorie e che comunque il complessivo impianto normativo non lascia spazi di autonoma sopravvivenza per l'art. 317 bis c.c. In tal senso, Velletti, *Il novellato art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, III, 2013; Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 238; De Marzo, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.*, 2013, V, 12.

- (3) È questa la interpretazione proposta dal Trib. Min. Bari 20.3.2013, in *Questione giustizia*, 2013, con nota di Velletti.
- (4) Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione i profili processuali*, in questa *Rivista* 3, 2013, 251; *contra* Danovi, *I procedimenti de potestate dopo la riforma tra tribunale ordinario e giudice minorile*, in questa *Rivista*, 2013, 6, 624.
- (5) Pubblicato in questa *Rivista*, 2013, 6, 634.
- (6) Trib. Min. Brescia 9.2.2010, ord., in questa *Rivista*, 2010, 7, 719, con nota di Spaccapelo.
- (7) [Cass., sez. I, 10.10.2008, n. 24907](#), in *Foro it.*, 2009, 3, I, 836; [Cass., sez. I, 19.5.2010, n. 12308](#), in *Diritto & Giustizia*, 2010.
- (8) [Cass., sez. I, 5.10. 2011, n. 20352](#), ord., est. Dogliotti, in questa *Rivista*, 2013, 5, 494, con nota di Astiggiano.
- (9) Per la competenza in caso di autonoma domanda proposta dagli ascendenti v. Trib. Milano 7.5.2013, decr.: "Il presupposto per la *potestas decidendi* del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. Non solo: la legge richiede espressamente, quale condicio sine qua non per la competenza del tribunale ordinario ex [art. 333 c.c.](#), che il processo penda "tra le stesse parti", quanto dunque non ricorrerebbe nel caso di domanda introduttiva proposta dai nonni, in quanto, come noto, gli ascendenti non sono parti del procedimento di separazione, divorzio, o ex [art. 316 c.c.](#)", in [www.ilcaso.it](#).
- (10) È questa la posizione del Trib. Min. Bari 30.3.2013, cit., secondo il quale "la recente novella, pur avendo ridimensionato il potere di iniziativa della Procura minorile, non può interpretarsi nel senso di escludere che gli organi della Repubblica possano intraprendere iniziative giudiziarie, nel supremo interesse del minore e che, dunque, spetti alla Procura presso il Tribunale ordinario, ove è incardinato il giudizio di separazione, promuovere l'interesse del minore; del resto, è noto che il pm ordinario è litisconsorte necessario ex [art. 70 c.p.c.](#) in tale giudizio; per tale motivo, gli atti devono essere inviati innanzi a quell'ufficio per le sue determinazioni nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale fra i genitori dei minori".
- (11) Tommaseo, *La nuova legge sulla filiazione i profili processuali*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 624.
- (12) Moro, *Manuale di diritto minorile*, IV ed., Bologna, 2008, 126.
- (13) Ruo, *Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo: indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e Linee Guida del Consiglio di Europa per una giustizia child friendly*, in *Dir. fam.*, 2013, 1, 297.
- (14) Proto Pisani, *La giurisdizionalizzazione dei procedimenti minorili c.d. de potestate* relazione tenuta al corso "La giurisdizionalizzazione del processo minorile" formazione decentrata CSM, Palermo, 15-16 giugno 2012, in [www.giustizia.palermo.it](#).
- (15) [Cass., sez. I, 13.2.2013, n. 3502](#), in *Foro it.*, 2013, 5, I, 1464, con nota di Casaburi.
- (16) [Cass., sez. I, 17.2.2010, n. 3824](#), in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2010, 2.

⁽¹⁷⁾ Sia consentito un rinvio alla relazione *Prime riflessioni sull'art. 38 disp. att. c.c. come riformato dalla legge 219/2012* tenuta dall'A. al corso "Pratica del processo minorile civile e penale" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci 23-25 gennaio 2013; v. anche la relazione di Esposito, *Nodi interpretativi dell'art. 38 disp. att. c.c. come riformato dalla legge 219/2012*, entrambe in www.scuolamagistratura.it

⁽¹⁸⁾ Trib. min. Bari 20.3. 2013, cit., con nota di Velletti, *Quale giudice per i ricorsi ex art. 330 c.c.?*, in www.questionegiustizia.it.

⁽¹⁹⁾ *Cass. 27.2.2013, n. 4945*, in *Diritto & Giustizia*, 2013, 28 febbraio 2013.

⁽²⁰⁾ Velletti, *Quale giudice per i ricorsi ex art. 330 c.c.?*, cit.